



COMUNE DI ALLEGHE

ORDINANZA N. 70 DEL 08/10/2026

Settore proponente: AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO:

ORDINANZA DEL SINDACO CONTINGIBILE ED URGENTE PER IL TAGLIO DI RAMI E ALBERI SECCHI E BOSTRICATI RICADENTI IN PROPRIETÀ PRIVATA E INTERFERENTI CON LA VIABILITÀ PUBBLICA LUNGO TUTTE LE STRADE COMUNALI DI ALLEGHE.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 15 comma 3 della legge n. 225 del 22.02.1992 il Sindaco è autorità comunale di protezione civile;
- l'art. 50, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 stabilisce che “... *le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana ...*”

PRESO ATTO:

- che lungo i margini di **tutte le strade comunali** site nel comune di Alleghe è stata accertata la presenza di alberi bostricati e secchi ad alto fusto e/o siepi a ridosso del ciglio stradale a distanza inferiore a quella stabilita dagli artt. 892-893 del Codice Civile e/o con ramificazioni aggettanti sulla sede stradale;
- che ogni anno si ripresenta puntualmente il problema delle siepi e delle fronde degli alberi che debordano dalle proprietà private invadendo la viabilità pubblica e che tali situazioni possono costituire pregiudizio alla visuale e in alcuni casi possono costituire elementi di ostruzione alla mobilità veicolare, pedonale e ciclabile;
- che la vegetazione presente su aree adiacenti al tessuto viario urbano costituisce fonte di pericolo per la pubblica incolumità derivante dai rischi di caduta;

PRECISATO:

- che l'art. 29 del D.Lgvo 30/04/1992 n. 285 come modificato dal D.Lgs. 16/01/2013 n. 2 prevede che i proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che compromettono comunque la leggibilità della distanza e della angolazione necessaria;
- che qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi insistenti in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile;

RAVVISATA la necessità, di mantenere controllata la crescita di sostanze arboree, imponendo l'obbligo a carico dei privati confinanti con le sedi stradali del taglio di rami ed alberi che possono, in caso di caduta, interferire con la mobilità veicolare, pedonale e ciclabile;

RITENUTO pertanto, necessario, ai fini della prevenzione della pubblica incolumità e della sicurezza,



COMUNE DI ALLEGHE

far adottare ai proprietari, o comunque detentori a qualsiasi titolo, di aree, fondi ed immobili, prospicienti la sede stradale lungo le strade comunali, gli eventuali conseguenti provvedimenti di competenza;

DEDOTTA l'impossibilità di procedere a singole notifiche del presente atto sia per il rilevante numero di destinatari sia per la difficoltà di identificarli correttamente, per cui si procede ai sensi dell'art. 150 del C.P.C.;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere in merito, al fine di prevenire e/o eliminare un potenziale pericolo a tutela della pubblica incolumità;

RICHIAMATO l'art. 31 del Regolamento di Polizia Rurale approvato con Delibera Consigliare n. 10 del 23/03/2022;

VISTI:

- Gli artt. 892, 893, 894, 895, 896 del codice civile;
- Gli artt. 16, 17, 18, 29, 31 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 ss. mm. ii. e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.Lgs n. 495/1992 e ss. mm. ii;
- L'art. 54 del T.U.E.L. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii;
- L'art. 650 del C.P.P.;

ORDINA

A tutti i proprietari, o comunque detentori a qualsiasi titolo, di aree, fondi ed immobili prospicienti il sedime viario delle strade comunali, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per caduta alberi e il pericolo d'incendio come descritti dagli articoli 892 - 893 del C.C., provvedendo, anche periodicamente ed ogni qualvolta si verifichi una delle condizioni riportate successivamente, ad eseguire quanto di seguito indicato:

- Di procedere al taglio ed alla rimozione dei rami caduti, ossia pericolanti o comunque aggettanti, che protendono sulla sede viaria pubblica o che comunque possono generare situazioni di pericolo;
- Di procedere al taglio di alberi, piante e siepi nelle aree private prospicienti o aggettanti sulla sede viaria pubblica che possono, in caso di caduta, interferire con la circolazione veicolare pedonale e ciclabile con conseguente pericolo per la pubblica incolumità;

Detti interventi dovranno essere eseguiti **entro il 30 aprile 2027 c.a.** e successivamente, in maniera periodica, ai fini della manutenzione.

Nel caso in cui gli alberi o ramaglie di qualsiasi genere, cadano o protendano le proprie fronde sulla sede viaria pubblica e, comunque ogni qualvolta si verifichi una interferenza con la circolazione dei mezzi e persone, per qualsiasi causa, i proprietari sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile, oltre che essere considerati, a tutti gli effetti di legge, civilmente e penalmente responsabili dei danni causati a cose e persone.

RICORDA



COMUNE DI ALLEGHE

Che sono fatte salve le disposizioni normative vigenti circa l'ottenimento della prescritta autorizzazione per gli eventuali interventi di abbattimento e/o potatura di specie arboree sottoposte a tutela.

AVVERTE

Che scaduti i termini predetti, il comune di Alleghe, tramite la Polizia Locale verificherà e valuterà le singole situazioni avverse, le eventuali condizioni di pericolosità e, nel caso di accertata necessità, provvederà al taglio di rami ed alberi e/o ramaglie al fine di eliminare il pericolo all'incolumità pubblica senza ulteriore comunicazione, addebitando al proprietario i costi dell'intervento.

Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso ai sensi dell'art. 21 della Legge 1034/1971 entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale, o in alternativa può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

DISPONE

Chiunque non ottemperi alla esecuzione della presente Ordinanza a norma del vigente Regolamento di Polizia Rurale del Comune di Alleghe, salvi i casi previsti dall'art. 650 del codice penale e da altre leggi a regolamenti generali e speciali, è punito con la sanzione da euro 75,00 a euro 500,00.

Gli organi di Polizia sono incaricati di osservare e di far osservare la presente Ordinanza, procedendo a carico dei trasgressori ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

RENDE NOTO

Che la presente ordinanza viene notificata a tutti gli interessati con la procedura di cui all'art. 150 del C.P.C, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line dell'Ente e sul sito del Comune, nonché a mezzo di apposito avviso pubblico.

IL SINDACO

De Toni Danilo

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)